

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 946/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore**

- (1) Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6 % e il 46,7 %.
- (2) Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio della definizione del prodotto, il Consiglio ha precisato, con il regolamento (CE) n. 684/2008 ⁽³⁾, la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.
- (3) Nel giugno 2009, in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio con il regolamento (CE) n. 499/2009 ⁽⁴⁾ ha esteso il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari di tale paese.
- (4) Nell'ottobre 2011 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 ⁽⁵⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il dazio esteso menzionato al considerando 3 è stato anch'esso mantenuto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011.
- (5) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping in seguito a un riesame in previsione della scadenza («l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio; il dazio è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio ⁽⁶⁾ in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («l'inchiesta di

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GUL 189 del 21.7.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GUL 192 del 19.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia (GUL 151 del 16.6.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 268 del 13.10.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 112 del 24.4.2013, pag. 1).

riesame intermedio»). L'aliquota del dazio sulle importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC») è attualmente pari al 70,8 %. Le misure sono applicabili anche alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, dichiarati o meno originari di tale paese, in applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 499/2009, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.

1.2. Domanda di riesame

- (6) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativa a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 3 maggio 2013 da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali della RPC.
- (7) Il richiedente ha addotto il fatto di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (8) Ha affermato inoltre di non aver esportato nell'Unione transpallet manuali e loro componenti essenziali nel periodo dell'inchiesta in base alla quale sono state istituite le misure antidumping, vale a dire nel periodo tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell'inchiesta iniziale»). Ha sostenuto di non avere esportato il prodotto in esame neppure durante il periodo della successiva inchiesta di riesame intermedio, vale a dire dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
- (9) Il richiedente ha dichiarato inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di transpallet manuali e di loro componenti essenziali soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (10) Ha altresì affermato di aver iniziato ad esportare transpallet manuali e loro componenti essenziali nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale e del periodo della successiva inchiesta di riesame intermedio.

1.3. Avvio del riesame relativo a un nuovo esportatore

- (11) La Commissione ha esaminato gli elementi non manifestamente infondati presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo che è stata data all'industria dell'Unione interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato un riesame con il regolamento (UE) n. 32/2014 della Commissione ⁽¹⁾ in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (12) A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 32/2014, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali prodotti ed esportati nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 32/2014, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.
- (13) A norma del regolamento (UE) n. 32/2014, qualora si accerti che il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere un dazio individuale, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

1.4. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, vale a dire telaio e sistema idraulico, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11 e 8431 20 00 19) e originari della RPC («il prodotto in esame»).

1.5. Parti interessate

- (15) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 32/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, che avvia un riesame, relativo ai «nuovi esportatori», del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che dette importazioni siano soggette a registrazione (GU L 10 del 15.1.2014, pag. 11).

- (16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore, delle condizioni di economia di mercato e del dumping. La Commissione ha inviato al richiedente e alle società ad esso collegate un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, ricevendo risposta entro i termini stabiliti. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del richiedente e della società collegata in Danimarca, Logitrans A/S.

1.6. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (17) Per la determinazione del dumping l'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

2. INCHIESTA

2.1. Qualifica di nuovo esportatore

- (18) L'inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004, né durante il periodo della successiva inchiesta di riesame intermedio, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, e che ha iniziato a esportare nell'Unione dopo tali date.
- (19) Il richiedente ha inoltre potuto dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
- (20) È quindi confermato che il richiedente va considerato un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e che di conseguenza occorre determinare un margine individuale.

2.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (21) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di detto regolamento per i produttori esportatori nella RPC che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento e ai quali si può pertanto riconoscere il TEM.
- (22) Il richiedente è una società privata, interamente controllata da una società i cui azionisti diretti sono società dell'Unione europea. Le decisioni correnti della società sono prese dal direttore esecutivo, che è un cittadino dell'Unione europea e membro del consiglio di amministrazione. Le decisioni principali sono prese dal comitato degli azionisti. Nel processo decisionale non si riscontra l'intervento di alcun funzionario statale o equivalente, né alcuna altra ingerenza dello Stato.
- (23) Inoltre, il principale fattore produttivo per la produzione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali nel caso del richiedente è costituito da componenti metallici semilavorati di acciaio al carbonio laminato a caldo, acquistati da vari fornitori nella RPC, vale a dire acciaio al carbonio laminato a caldo, già parzialmente trasformato in componenti.
- (24) In base a informazioni di pubblico dominio ⁽¹⁾ è stato stabilito che i prezzi dei componenti metallici trasformati pagati dal richiedente erano sufficientemente elevati da riflettere i prezzi dell'acciaio sul mercato internazionale e il valore aggiunto per la trasformazione dell'acciaio laminato a caldo in semilavorati per componenti. Non si è quindi riscontrata nel caso in oggetto la distorsione dei prezzi dell'acciaio non trasformato accertata nella RPC durante l'inchiesta di riesame intermedio ⁽²⁾, che si sarebbe riflessa nei prezzi delle parti metalliche trasformate pagati dal richiedente.
- (25) In base alle considerazioni precedenti si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il primo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (26) Inoltre il richiedente disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il secondo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

⁽¹⁾ Worldsteelprices.com a cura di Management Engineering & Production Services (MEPS) International Ltd.

⁽²⁾ L'inchiesta di riesame intermedio ha constatato che i prezzi dell'acciaio pagati dal produttore esportatore della RPC che ha collaborato presentavano una notevole distorsione e che essi non corrispondevano a quelli internazionali, come da considerando 20 del regolamento (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013.

- (27) Il richiedente inoltre non aveva ricevuto alcun prestito da istituzioni finanziarie cinesi, né altri prestiti se non concessi a condizioni di mercato per quanto riguarda le garanzie, il tasso d'interesse e le altre condizioni. Non vi erano indicazioni di altre distorsioni o di vantaggi connessi all'ubicazione o agli stabilimenti, né di qualsiasi altra ingerenza dello Stato nell'attività del richiedente; esso non era classificato tra le società ad alta tecnologia, qualifica gli avrebbe eventualmente permesso di ricevere agevolazioni statali. Si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il terzo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (28) È stato altresì appurato che il richiedente era soggetto alle pertinenti leggi cinesi in materia fallimentare e di proprietà, la cui applicazione è intesa a garantire la certezza del diritto e la stabilità operativa delle aziende. Non vi erano elementi tali da indicare che tali norme non fossero applicabili al richiedente o che non fossero effettivamente applicate. Si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il quarto criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (29) L'inchiesta infine non ha rilevato alcuna restrizione in materia di utilizzo e di conversione di valuta estera. Le operazioni in valuta estera del richiedente erano effettuate in base ai tassi di mercato ed esso era in grado di disporre liberamente dei propri fondi. Si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il quinto criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (30) In base alle risultanze precedenti si è concluso che al richiedente poteva essere concesso il TEM in modo che il suo valore normale potesse essere determinato in conformità all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.
- (31) La Commissione ha comunicato i risultati dell'analisi relativa alla richiesta di TEM al richiedente, alle autorità della RPC e all'industria dell'Unione e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni.
- (32) L'industria dell'Unione ha sostenuto che il prezzo internazionale dell'acciaio in base alle informazioni di pubblico dominio (cfr. considerando 24) non costituisce una base di confronto appropriata in quanto i prezzi pagati sul mercato siderurgico dagli operatori più piccoli sarebbero superiori di almeno il 20 % ai prezzi di riferimento internazionali. L'industria dell'Unione ha inoltre sostenuto che il prezzo pagato per i componenti metallici usati nella produzione di transpallet manuali nell'Unione sarebbe di gran lunga superiore ai prezzi pagati dal richiedente, elemento che di per sé indicherebbe che il prezzo pagato dal richiedente per tali componenti sarebbe falsato.
- (33) I prezzi internazionali di riferimento sono stati utilizzati come base di raffronto anche nell'inchiesta di riesame intermedio e non sono stati effettuati adeguamenti a tali prezzi ⁽¹⁾. In realtà, poiché qualsiasi importo versato al di là dei prezzi internazionali di riferimento dipenderebbe da fattori individuali specifici per ogni singolo operatore del mercato, non esiste una base oggettiva per effettuare un adeguamento generale in modo da tenere conto di una presunta maggiorazione. L'affermazione secondo cui i prezzi di riferimento internazionali dovrebbero venire adeguati è stata pertanto respinta.
- (34) Per quanto riguarda il prezzo dei componenti metallici usati nella produzione di transpallet manuali nell'Unione, gli elementi di prova presentati dall'industria dell'Unione non hanno dimostrato che il prezzo pagato dal richiedente per tali parti fosse falsato. Ciò perché, come descritto al considerando 33, qualsiasi importo versato al di là dei prezzi internazionali di riferimento dipenderebbe da fattori individuali specifici per ogni singolo operatore del mercato, e quindi non esiste una base oggettiva per effettuare un adeguamento generale in modo da tenere conto di una presunta maggiorazione. Inoltre, gli elementi di prova presentati indicavano un numero significativo di altri fattori che incidono sul prezzo di tali componenti metallici oltre ai prezzi dell'acciaio, il che non ha permesso di trarre conclusioni riguardo al livello appropriato di prezzo da utilizzare come parametro di riferimento. L'argomentazione secondo la quale i prezzi dei componenti metallici trasformati nell'Unione indicherebbero che il prezzo pagato dal richiedente per componenti analoghi sarebbe falsato è stata pertanto respinta.
- (35) L'industria dell'Unione ha anche sostenuto che i prezzi dell'acciaio nella RPC sono oggetto di sovvenzioni e generalmente falsati e che tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente a far considerare distorti anche i prezzi dei componenti metallici trasformati nella RPC.
- (36) Secondo la giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea, mentre la Commissione può basarsi su considerazioni macroeconomiche quali le distorsioni dei prezzi delle materie prime a livello di industria/settore, la decisione in merito alla concessione del TEM deve essere effettuata individualmente per ciascuna società, cioè valutando se i prezzi pagati dalla singola impresa per i suoi fattori di produzione riflettono i valori di mercato ⁽²⁾. Inoltre, è stato altresì chiarito che la Commissione può confrontare i prezzi medi delle materie prime sul mercato interno cinese con i prezzi medi internazionali, al fine di determinare se il TEM debba essere concesso su tale base ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. considerando da 20 a 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 ottobre 2012 nella causa T-150/09 *Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio*, paragrafo 117.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 ottobre 2012 nella causa T-150/09 *Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio*, paragrafi 81-95.

- (37) Come spiegato al considerando 24, si è stabilito che le distorsioni di prezzo riscontrate sul mercato dell'acciaio non trasformato nella RPC non risultano traslate nei prezzi dei componenti metallici trasformati pagati dal richiedente. Tale approccio è coerente con la giurisprudenza, in quanto si esamina la situazione individuale del richiedente; l'argomentazione dell'industria dell'Unione a tale riguardo è stata quindi respinta.
- (38) Infine, l'industria dell'Unione ha sostenuto che l'attribuzione di un margine di dumping individuale al richiedente costituirebbe un elevato rischio di elusione in quanto il richiedente ha già acquistato transpallet manuali da un altro fornitore della RPC e li ha riesportati nell'Unione.
- (39) L'affermazione secondo cui esisterebbe un maggiore rischio di elusione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. In particolare, il richiedente è risultato non collegato al fornitore in questione o ad altri fornitori nella RPC. L'inchiesta non ha pertanto confermato un maggiore rischio di elusione in questo caso specifico. Infine, il rischio di elusione non rientra tra i criteri menzionati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e pertanto non è rilevante per determinare se la società soddisfa le condizioni per beneficiare del TEM. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (40) In seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha ribadito le proprie argomentazioni che i prezzi dell'acciaio in base alle informazioni di pubblico dominio non costituivano una base di confronto appropriata, in quanto i prezzi sul mercato siderurgico pagati dagli operatori più piccoli sarebbero superiori ai prezzi di riferimento internazionali e anche ai prezzi pagati dalle società oggetto dell'inchiesta di riesame intermedio di cui al considerando 24. L'industria dell'Unione ha altresì sostenuto che il confronto tra i prezzi effettuato dalla Commissione, di cui al considerando 24, non ha preso adeguatamente in considerazione il costo della lavorazione dei componenti metallici.
- (41) Le obiezioni sollevate dall'industria dell'Unione non sono state tuttavia suffragate da alcuna ulteriore prova. Di conseguenza, si è ritenuto che tali osservazioni abbiano semplicemente ribadito le precedenti argomentazioni già esaminate nei considerando da 32 a 37 ed esse sono state respinte.

2.3. Dumping

Valore normale

- (42) La Commissione ha innanzitutto valutato se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile da parte del richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo, ossia se il volume complessivo di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume complessivo delle sue esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha accertato che le vendite complessive del prodotto simile sul mercato interno non erano rappresentative, in quanto erano inferiori alla soglia del 5 %.
- (43) Mancando il volume di vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (44) Il valore normale è stato costruito sommando i costi medi di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le spese medie ponderate generali, amministrative e di vendita sostenute e la media ponderata dei profitti ottenuti dal richiedente sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Prezzo all'esportazione

- (45) Il richiedente ha esportato transpallet manuali, ma anche loro componenti essenziali (sistema idraulico) che rientrano nella definizione del prodotto in esame. Le esportazioni di sistemi idraulici sono state relativamente modeste in termini di valore e di volume durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I sistemi idraulici inoltre non sono stati rivenduti ad acquirenti indipendenti dalla società collegata nell'Unione. Questa li ha invece utilizzati esclusivamente per la produzione di transpallet manuali, per poi rivendere il prodotto finito (transpallet manuali) sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, non era disponibile alcun prezzo di rivendita del sistema idraulico. Inoltre, poiché il presente riesame riguarda una sola società, non erano disponibili altri dati che avrebbero permesso di stabilire con ragionevole certezza un prezzo di rivendita del sistema idraulico. In base a tali elementi non è stato calcolato un prezzo all'esportazione del sistema idraulico. Con l'accordo del richiedente, il prezzo all'esportazione stabilito per i transpallet manuali è stato considerato rappresentativo per i componenti essenziali e quindi è stato utilizzato.
- (46) Le vendite all'esportazione venivano effettuate attraverso l'importatore collegato nell'Unione, che rivendeva il prodotto ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato

rivenduto la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, dedotte tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita (spese generali, amministrative e di vendita) e un margine di profitto ragionevole. Si è fatto uso delle spese generali, amministrative e di vendita effettive dell'importatore collegato. Per quanto riguarda il margine di profitto ragionevole, in mancanza di ogni altra informazione disponibile è stata utilizzata una stima del margine di profitto pari al 5 %.

- (47) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha contestato le spese generali, amministrative e di vendita relative alle vendite del prodotto in esame stabilite nel corso dell'inchiesta, sostenendo che i costi più elevati sostenuti per la vendita di altri prodotti non avrebbero dovuto essere attribuiti al prodotto in esame. Questa affermazione contraddiceva i dati verificati. Il richiedente non ha potuto fornire una ripartizione dei costi alternativa, né alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione, che è stata pertanto respinta.
- (48) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha sostenuto che, nonostante il rapporto tra l'esportatore e l'importatore collegato nell'Unione, i prezzi all'esportazione erano stati determinati secondo il principio di piena concorrenza e non avrebbero dovuto essere considerati non attendibili. Il richiedente ha sostenuto dunque che il prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, e riconosciuto identico al prezzo pagato dall'importatore collegato.
- (49) Gli elementi di prova forniti dal richiedente non hanno suffragato l'affermazione secondo la quale il prezzo sarebbe stato determinato secondo il principio di piena concorrenza. Infatti il prezzo di trasferimento tra le società collegate non era ad un livello tale da consentire all'importatore collegato di ottenere un profitto ragionevole nell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il prezzo interno di trasferimento non rifletteva l'adeguato valore di mercato del prodotto in esame e l'argomentazione è stata respinta.
- (50) Sempre in seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha affermato in alternativa che i dazi antidumping pagati erano stati debitamente traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione e che quindi, nella costruzione del prezzo all'esportazione, l'importo dei dazi antidumping versati non avrebbe dovuto essere detratto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (51) Gli elementi di prova forniti dal richiedente non hanno tuttavia dimostrato che il dazio antidumping fosse stato debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione. Le prove indicavano piuttosto un aumento molto modesto che peraltro si è verificato dopo il periodo dell'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

Confronto

- (52) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per tale motivo sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto e di imballaggio e gli oneri all'importazione, comprensivi di dazi doganali (4 %) e dazi antidumping [46,7 % e 70,8 %, istituiti e modificati rispettivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013] direttamente aggiunti al prezzo all'esportazione in tutti i casi dimostrati per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Le suddette spese di trasporto e di imballaggio, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, sono state considerate informazioni riservate. Tali informazioni sono state però verificate dalla Commissione e sono risultate corrispondere ai livelli abituali.
- (53) Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha richiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale, adducendo una presunta differenza tra le vendite sul mercato interno e quelle sul mercato di esportazione. Il richiedente ha sostenuto che le vendite sul mercato interno sono state tutte effettuate a utilizzatori finali, mentre le vendite nell'Unione sono state effettuate a distributori o importatori. Il richiedente ha chiesto l'applicazione di un adeguamento speciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base.
- (54) Il richiedente non ha fornito informazioni nuove o aggiuntive a sostegno della sua tesi. In base alle informazioni raccolte e verificate durante l'inchiesta non è stato possibile stabilire se gli sconti ai distributori e agli importatori fossero collegati ad una differenza nelle funzioni di vendita. Pertanto, non è stato dimostrato che la presunta differenza di stadio commerciale abbia avuto un impatto sui prezzi di vendita e inciso sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta.

Margine di dumping

- (55) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato, stabilito come sopra indicato.

- (56) Il confronto ha dimostrato l'esistenza di un livello di dumping pari al 54,1 %, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

3. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (57) Il margine di dumping stabilito risultava inferiore al livello nazionale di eliminazione del pregiudizio stabilito per la RPC nell'inchiesta iniziale di cui al considerando 1. Dovrebbe pertanto essere imposto un dazio, in base al margine di dumping, sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali fabbricati da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd., e dovrebbe essere modificato di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

4. REGISTRAZIONE

- (58) Alla luce delle risultanze esposte, il dazio antidumping applicabile al richiedente dovrebbe essere riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 32/2014.

5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DURATA DELLE MISURE

- (59) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era prevista l'introduzione di un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di transpallet e dei loro componenti essenziali provenienti dal richiedente, e la riscossione di tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame soggette a registrazione. Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione.
- (60) Il presente riesame non incide sulla data di scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.
- (61) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, che sostituisce l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, nella tabella relativa alla Repubblica popolare cinese è aggiunto il testo seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd	54,1 %	A070

2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 32/2014.

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd.

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
